

Comune di Calamandrana

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), DI CUI ALL'ART.1 COMMA 639 E SS DELLA LEGGE 147/13 E S.M.I.

APPROVATO CON D.C.C. N. 19 del 30.07.2014
MODIFICATO CON D.C.C. N. n. 31 DEL 30.11.2016

Art. 1 - DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'art.1 commi 639 e ss. istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si articola in tre tributi tra cui la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), disciplinata dai successivi commi 641

e ss. e destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati avviati allo smaltimento.

2. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge n. 147/13- disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Cerro Tanaro, l'imposta Unica Comunale I.U.C. di cui al comma 1 limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TA.RI.).

Art.2 - NORMATIVA AMBIENTALE

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3 - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, prescindendo dalla effettiva produzione degli stessi;

2. Definizioni:

a) *locali*: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett. a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...

c) *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui

all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, prescindendo dalla effettiva produzione degli stessi;

2 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1, comma 642, Legge n.147/13);

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art.1 comma 643L.147/13);

Art. 6 - SUPERFICI

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde – per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte- alla superficie calpestabile. Ove siano attuate le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale,

3. La superficie calpestabile dei “locali” è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle “aree scoperte” è misurata a filo del perimetro .

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.

6. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della TA.RI. e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 L.147/13.

Art. 7 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi da tassa i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 641 L.147/13).

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono tali, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b)) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico;
- c) fabbricati oggettivamente inagibili, inabitabili e diroccati e di fatto inutilizzati;
- d) fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
- e) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.19) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art.8 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 982 L.147/13 l'individuazione delle superfici di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera area di lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

	Tipo attività	Percentuale abbattimento
1)	Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri)	50%
2)	Locali e/o aree scoperte per ricovero automezzi per l'attività di autotrasporto e movimento terra	20%
3)	Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici, produz. vini e liquori, ecc.)	50%
4)	Depositi e magazzini per stoccaggio merci.	30%
5)	Autocarrozzerie, allestimento e modifica autovetture per speciali usi, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma	50%
6)	Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	50%
7)	Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	50%
8)	Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi,	30%
9)	Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezziere	50%
10)	Ambulatori medici, odontotecnici, dentisti, veterinari	50%

11)	Cucine di: ristoranti, mense aziendali e di comunità anche scolastiche	50%
12)	Barbieri, parrucchieri, estetiste	50%
13)	Lavanderie, tintorie, stirerie	30%
14)	Negozi di beni durevoli	50%
15)	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	50%

3. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa, ai sensi dell'art.1 comma 650 del L.147/13, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs. 36/2003.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della tassa- sono individuati tenendo conto del DPR 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma L.147/13. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

4. Ai fini TA.RI. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli 11 e 13

5. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, alla data di decorrenza della residenza o dell'occupazione, se successiva, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. E' fatto obbligo al soggetto passivo di provvedere a dichiarare tempestivamente e, comunque, entro i termini di cui all'Art. 19, in quanto considerate occupanti, le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, come ad es. parenti od affini, badanti, colf, ecc., siano dimoranti presso la famiglia, nella medesima utenza, per almeno sei mesi nell'anno solare.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente secondo le risultanze anagrafiche del comune di residenza, o in mancanza, quello di n. 2 (duer) unità.
5. Le autorimesse e/o i locali di deposito, ad uso privato, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica non avente nel comune un'utenza abitativa.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le unità abitative non locate di proprietà di soggetti residenti nel Comune presso un'altra unità immobiliare il numero degli occupanti è fissato in un'unità.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività :

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'art. 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo del mese successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo del mese successivo alla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dal primo del mese successivo dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'Ufficio Tributi introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Art. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TA.RI compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 17 - TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
 - a) all'inizio del possesso o detenzione;
 - b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) alla cessazione del possesso o detenzione.
2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
3. In deroga a quanto disposto dall'art.1, comma 684, nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs. 446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.
4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi

stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.

c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

7. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante

(in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);

indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 di questo regolamento;

data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.

indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

b) Per le utenze non domestiche:

identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici - email);

identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 8 di questo regolamento e destinazione d'uso;

la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.

indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

8. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari.

Art. 18 - VERSAMENTI

1. La TA.RI. (componente dell'Imposta Unica Comunale) ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.

2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in tre rate la cui scadenza è stabilita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale congiuntamente all'approvazione delle tariffe

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso

insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

Art.19 - CONTROLLO, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art.1 comma 692 e ss. Legge 147/13.

2. La tassa è accertata in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701 L.147/13) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. La tassa oggetto di accertamento deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione. Gli atti di accertamento TA.RI. divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

3. La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 296/06 art.1 comma 164.

Art 20 - SOGLIE MINIME DI VERSAMENTO, RIMBORSO E ACCERTAMENTO

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 10,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 10,00 Euro.

3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 10,00 Euro di cui al comma 1.

Art. 21 - SANZIONI E INTERESSI

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, l'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art.24 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.

3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 72/97.

Art. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. - T.A.R.I.

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.

Art. 23 - TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA

1. Sulla base di quanto disposto dall'art.1 comma 646 L.147/13 per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini T.A.R.I. -senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti- le posizioni T.A.R.E.S. che risultano aperte al 31/12/2013, integrate d'ufficio- sotto il profilo del riconoscimento della riduzione per unico occupante residente.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.